

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724-A Governo 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 137

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 139

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 138

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), nell'ambito dell'esame del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 138

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 ottobre 2009.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
C. 2724-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.45 e dalle 11.45 alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nelle sedute del 23 settembre e del 14 ottobre scorsi, sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al progetto di legge in esame (*vedi allegato*).

Antonino FOTI (PdL), nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti 1.5 e 6.1, nonché dei suoi articoli aggiuntivi 3.01 e 6.01, esprime parere favorevole sull'emendamento Cazzola 3.1 ed invita al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Il sottosegretario VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi BOBBA (PD) dichiara di accedere all'invito al ritiro di tutti gli emendamenti a prima firma Damiano, riservandosi di presentare ulteriori proposte emendative nel prosieguo dell'esame del provvedimento, anche alla luce del parere che sulla presente proposta normativa esprimerà la V Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.5 del relatore, l'emendamento Cazzola 3.1, nonché l'articolo aggiuntivo 3.01, l'emendamento 6.1 e l'articolo aggiuntivo 6.02 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.

C. 2788, approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati richiesti, alle Commissioni I e V, i prescritti pareri sul provvedimento in esame. Ricorda, altresì, che nella precedente seduta il relatore e diversi rappresentanti di gruppo hanno prospettato l'attivazione delle procedure per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare, avvertendo che – nell'ambito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – si è convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti e di verificare se, una volta acquisiti i prescritti pareri, vi siano le condizioni per il trasferimento del progetto di legge alla sede legislativa.

Alla luce degli orientamenti sinora emersi, si riserva pertanto di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di eventuale trasferimento in sede legislativa del testo della proposta di legge n. 2788, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'AIAP (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), nell'ambito dell'esame del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione sala-

riale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento all'Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 185/2009;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente

articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 2, gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo or-

dinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ».

1. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1 e nell'arco del periodo di diciotto mesi ivi previsto, assumano per un periodo di almeno ventiquattro mesi altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.

1. 5. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo è riconosciuta la possibilità di dedurre dall'imposta sul reddito, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo triennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.

3. 1. Cazzola.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Coordinamento normativo e finanziario).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano in coerenza con quanto previsto, anche sotto il profilo finanziario,

dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

3. 01. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 6.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

6. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il

trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

6. 02. Il Relatore.